



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIO CULTURALE -
UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ - ODV**

Il giorno 27 febbraio 2024, alle ore 17.00, si è riunita in seconda convocazione, presso l'Aula Magna "Barbieri" del Dipartimento di Agraria, Viale Italia 39, l'Assemblea straordinaria dei Soci della Associazione Promozione Socio Culturale - Università per la Terza Età - ODV, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche sociali triennio 2024-27
2. Variazione articoli 13, 15, 22 e 36 dello Statuto in corso di approvazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Sono presenti 72 soci muniti complessivamente di 51 deleghe.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente di invertire i 2 punti all'O.d.G.

Il Presidente informa che i lavori dell'Assemblea si svolgeranno seguendo lo Statuto in vigore dal 30.06.2020 non essendo ancora approvato in forma definitiva quello nuovo.

Il Presidente propone di chiamare come Segretario verbalizzante il Prof. Lorenzo Chessa, già segretario verbalizzante dell'attuale C.d.A., l'Assemblea approva all'unanimità.

1. Variazione articoli 13, 15, 22 e 36 dello Statuto in corso di approvazione al RUNTS

Il Presidente illustra le modifiche proposte degli Articoli in oggetto, modifiche evidenziate col carattere in grassetto.

Art. 13 "Assemblea Straordinaria dei soci"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, per le relative delibere si dovrà indire un'ideale Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in **prima** convocazione, almeno il 50 per cento +1 degli aventi diritto e, in **seconda** convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. La **seconda** convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai Soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della **prima** convocazione, purché sia posticipata di almeno due ore.

Per le delibere volte a modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è **necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione.**

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria.

Art 15 "Delibere dell'Assemblea Straordinaria"

L'Assemblea Straordinaria, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 13, delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione di eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Le delibere volte a modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti con esclusione degli astenuti.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Art. 22 "L'Organo di controllo"

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000,00** euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **220.000,00** euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5** unità

la nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra i Soci esperti in materia amministrativo-contabile.

In caso di indisponibilità dei Soci a ricoprire tali cariche, l'Assemblea...

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti con esclusione degli astenuti

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Dopo breve discussione, l'Assemblea approva con parere unanime tutte le modifiche proposte agli articoli 13, 15, 22 e 36 dello Statuto in corso di approvazione al RUNTS.



Handwritten signature: L. P. P.

2. Rinnovo cariche sociali triennio 2024-27

Il Presidente ricorda all'Assemblea che nello Statuto ancora in vigore il C.d.A. è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, mentre nello Statuto in corso di approvazione il C.d.A. può essere composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Pertanto, il Presidente propone di spostare la data delle elezioni fino a quando il nuovo statuto sarà in vigore (presumibilmente tra circa 30-40 giorni). Si precisa che lo spostamento riguarda esclusivamente la data delle votazioni, mantenendo invariate le candidature avanzate.

Dopo breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità lo spostamento delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali del triennio 2024-27.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Prof. Lorenzo Antonio Chessa)



Il Presidente

(Prof. Antonio Luigi Pazzona)



REGISTRATO A SASSARI
 Il 05 MAR 2024 al n. 291 Mod. 3
 Esente Euro # ESENTI #

IL DIRETTORE

Firma delegata del Direttore Provinciale
 Giuseppe Emanuele Sanna



ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIO
CULTURALE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETA'
DI SASSARI APS

Statuto
dell'Associazione

Università delle Tre Età

UTE
SASSARI



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Finalità e attività di interesse generale
- Art. 3 Quadro normativo di riferimento
- Art. 4 Efficacia dello Statuto
- Art. 5 Interpretazione dello Statuto

TITOLO II

I SOCI

- Art. 6 Adesioni
- Art. 7 I Soci
- Art. 8 Diritti e Doveri dei Soci
- Art. 9 Recesso ed esclusione dei Soci
- Art. 10 Gratuità delle prestazioni

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

- Art. 11 Organi dell'Associazione
- Art. 12 L'Assemblea Ordinaria dei Soci
- Art. 13 L'Assemblea Straordinaria dei Soci
- Art. 14 Delibere dell'Assemblea Ordinaria
- Art. 15 Delibere dell'Assemblea Straordinaria
- Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 Compiti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 Il Presidente, i Vice Presidenti
- Art. 19 Il Segretario
- Art. 20 Il Tesoriere
- Art. 21 Il Presidente della Commissione Didattica
- Art. 22 L'Organo di Controllo

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCI

- Art. 23 Risorse economiche
- Art. 24 Patrimonio dell'Associazione
- Art. 25 Donazioni e Lasciti
- Art. 26 Contributi e Rimborsi
- Art. 27 Gestione dei Fondi
- Art. 28 Bilanci
- Art. 29 Libri sociali

TITOLO V

RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 Rapporti con soggetti pubblici e privati

Art. 31 Convenzioni e Protocolli d'Intesa

Art. 32 Dipendenti e Collaboratori

Art. 33 La responsabilità civile verso terzi

TITOLO VI

MODIFICA STATUTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Modifica dello Statuto

Art. 35 Trasformazione, fusione e scissione della Associazione

Art. 36 Scioglimento dell'Associazione

Art. 37 Disposizioni finali



Golden

[Signature]

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), delle relative disposizioni attuative e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è modificato lo Statuto dell'Associazione non riconosciuta denominata «ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIO CULTURALE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ DI SASSARI APS», con sede legale in Sassari, Via Nurra n°3B, contraddistinta dal logo, allegato al presente Statuto, che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro. Essa svolge la sua attività, di durata illimitata, sul territorio del Comune di Sassari e di quelli vicini. Il trasferimento della sede legale potrà avvenire all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica di Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità e attività di interesse generale

Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, nella fattispecie le lettere *i* e *k* del c.1. Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione può collaborare con Associazioni, Enti Pubblici e Privati, locali, nazionali e internazionali. Inoltre l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti o delle persone aderenti agli Enti associati. Per raggiungere dette finalità l'Associazione, oltre alla Sede Centrale, potrà creare Sedi Staccate in Comuni diversi da quello di Sassari.

Attività di interesse generale

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

A) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo", avente quale riferimento l'art. 5 comma 1 lettera *i* del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti specifiche attività riconducibili alla stessa lettera:

- organizza e realizza corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in genere;
- organizza e realizza convegni, incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;

- organizza e realizza studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;
- organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- promuove una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità;
- organizza attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- elabora progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche e con altre realtà del Terzo Settore;
- promuove la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali fra le Generazioni;
- promuove stili di vita sani ed equilibrati per favorire un invecchiamento attivo;
- realizza attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'ART. 7 del D. Lgs. 117/17;
- promuove e realizza manifestazioni di carattere artistico e/o musicale.

B) "Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso", di cui all'art. 5 comma 1 lettera k del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti specifiche attività riconducibili alla stessa lettera:

- organizza e realizza lezioni sul campo;
- organizza e realizza escursioni socio-culturali in Sardegna;
- organizza e realizza viaggi socio-culturali in Italia e all'estero.

I destinatari delle attività di interesse generale sono i propri Associati, con ricorso prevalente degli stessi ad attività volontaria.

Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle previste nelle attività generali, in coerenza al disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con DMLPS 107/2021. L'organo sociale deputato alla determinazione delle attività diverse è l'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - Quadro normativo di riferimento

L'attività è disciplinata dal presente Statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate nel Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, fra cui il D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" così come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento per le attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti del Codice Civile (art. 1362 e seguenti) e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 così come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018).

TITOLO II

I SOCI

Art. 6 - Adesioni

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità. Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le APS le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al raggiungimento delle stesse finalità.

L'accettazione dell'adesione è subordinata alla sottoscrizione da parte dei Soci delle condizioni che regolano i principi e le norme dell'Associazione stessa. A seguito della richiesta di ammissione da parte degli aspiranti Soci, il Consiglio di Amministrazione, organo sociale competente, delibera sull'ammissione degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla comunicazione della delibera di ammissione o di eventuale rigetto ai richiedenti interessati.

La procedura di ammissione dei Soci è la stessa per tutti. La formalizzazione dell'accettazione avverrà a fronte della consegna da parte del Consiglio di Amministrazione della tessera sociale validata per l'Anno Accademico di riferimento, con l'inserimento contestuale nel libro dei Soci. I nuovi Soci acquisiranno il diritto di voto dopo tre mesi dall'accettazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della domanda di iscrizione all'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, i richiedenti possono avanzare la richiesta di riesame della delibera di rigetto alla stessa Assemblea dei Soci o ad altro organo eletto dalla medesima. Nel caso di rigetto della richiesta, il Consiglio di Amministrazione dovrà fornire la relativa motivazione scritta entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 7 - I Soci

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono Soci dell'Associazione i cittadini italiani e/o stranieri che, condividendo gli obiettivi, chiedono di aderire all'Associazione e ne ottengano il consenso da parte del Consiglio di Amministrazione col rilascio della tessera

nominativa; con ciò partecipano alle attività dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci

I Soci debbono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. Il loro comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto. I Soci devono rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci hanno il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando la richiesta sia presentata da almeno il 5% degli stessi.

I Soci trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati acquisiscono il diritto di voto in Assemblea e possono proporre la propria candidatura a cariche sociali decorsi 12 mesi dall'iscrizione.

I Soci hanno il diritto di acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione, pur senza alcuna particolare motivazione. I Soci potranno richiedere il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di Libri sociali e sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

Cessano di far parte dell'associazione coloro che presentano dimissioni scritte. I Soci che non versino le quote sociali, dopo preavviso, sono dichiarati morosi. La morosità è condizione sufficiente per operare l'esclusione dei Soci dall'Associazione.

I Soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento abituale, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con delibera dell'Assemblea dei Soci, promossa dal Consiglio di Amministrazione, dopo avere valutato le giustificazioni fornite dagli interessati.

Art. 10 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento da parte dei Soci delle funzioni ad essi attribuite in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente Statuto, si deve intendere a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo. Parimenti, a titolo gratuito, si intende qualsiasi attività prestata dai Soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'Associazione.

L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese realmente sostenute dai Soci per le loro attività, sempre che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e siano correttamente documentate. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I volontari, iscritti nel relativo registro verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il numero dei lavoratori eventualmente impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 12 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci

Tutti i Soci in regola col versamento delle quote annuali partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto se hanno maturato tre mesi di iscrizione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione risulta composta da un numero di Soci inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di cinque associati se risulta composta da un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente che la presiede. Di norma si riunisce almeno una volta all'anno o, su richiesta di almeno il 5 per cento dei Soci aventi diritto, entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto allo stesso Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in 1ª convocazione, almeno il 50 per cento + 1 degli aventi diritto e, in 2ª convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. La 2ª convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai Soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della 1ª convocazione, purché sia posticipata di almeno due ore.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto, per e-mail o attraverso altro mezzo informatico similare (es. SMS, WhatsApp, etc) o per lettera, ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a

riceverlo in maniera informatica o che indichino la loro indisponibilità a riceverlo attraverso tali mezzi.

I termini dettagliati della convocazione devono essere affissi all'albo, nella sede dell'Associazione, nonché essere presenti nella pagina principale del sito web, almeno 20 giorni prima della data di convocazione e dovranno contenere:

- le indicazioni di data, ora e luogo di adunanza sia in 1^a che in 2^a convocazione;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- il numero degli aventi diritto;
- il numero minimo dei presenti per la validità dell'adunanza (quorum).

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, e comunque subordinate alla verifica della identità dei soggetti che partecipano e votano.

Art. 13 - L'Assemblea Straordinaria dei Soci

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, per le relative delibere si dovrà indire un'idonea Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in **prima** convocazione, almeno il 50 per cento +1 degli aventi diritto e, in **seconda** convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. La **seconda** convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai Soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della **prima** convocazione, purché sia posticipata di almeno due ore.

Per le delibere volte a modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è **necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione.**

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 14 - Delibere dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 12, dispone sui seguenti argomenti:

- delibera per l'elezione dei componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- delibera su ogni altro argomento di natura ordinaria posto all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione e/o previsto dal presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;

- approva le variazioni dei regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approva l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei Soci dal Consiglio di Amministrazione;
- approva l'accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera sulla elezione del Consiglio di Amministrazione, quando i componenti residui siano inferiori a 5;

Le decisioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, e viene conservato nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto, obbligano alla loro osservanza tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Delibere dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 13, delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione di eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione **e devoluzione del patrimonio.**

Le delibere volte a modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti con esclusione degli astenuti.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea tra tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici, compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli Enti giuridici associati. Questi durano in carica 3 anni accademici e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è, di norma, composto dai membri che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente;
- Vice Presidente Vicario;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;

- Presidente della Commissione Didattica;
- Consiglieri nel numero stabilito dal regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha libertà di creare al proprio interno una struttura operativa che, al di fuori delle funzioni canoniche associabili ad ognuna delle figure anzidette, garantisca la migliore efficacia ed efficienza delle proprie attività nell'interesse dei Soci. Secondo tale principio ed in relazione a particolari esigenze operative, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del contributo di altri Soci che vi aderiscano volontariamente, demandando agli stessi specifici compiti in coerenza al programma previsto dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione anticipata dalla carica (per dimissioni, esclusione, etc.) i componenti del Consiglio di Amministrazione sono sostituiti da eventuali Soci candidatisi e non eletti sulla base del maggior numero di voti ottenuti. L'incarico dei componenti subentranti nel Consiglio di Amministrazione ha la durata residua del mandato. Qualora non sussistano Soci facenti funzione di riserva, il Consiglio di Amministrazione in carica darà corso al suo mandato a ranghi ridotti, sempreché la quantità dei suoi membri non sia inferiore a 5. Nel caso ciò si verificasse, il Consiglio di Amministrazione in carica cesserà le sue funzioni e dovranno essere indette elezioni.

Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle attività dell'Associazione, salvo quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi, che dovranno quindi rispondere a quest'ultima.

Al Consiglio di Amministrazione compete eleggere al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente della Commissione Didattica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- l'attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci;
- l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- l'organizzazione delle attività sociali;
- la redazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
- la predisposizione dell'ordine del giorno delle convocazioni delle Assemblee;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto e/o dagli Statuti delle organizzazioni cui l'Associazione aderisce;
- il coordinamento delle diverse attività che si svolgano nelle eventuali Sedi Staccate dell'Associazione, in accordo ai Soci referenti locali individuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- proporre all'Assemblea dei Soci l'esclusione, l'espulsione o la decadenza di Soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce secondo la convocazione del Presidente che indica gli argomenti da discutere e su cui eventualmente deliberare. Esso si

intende regolarmente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: 50 per cento + 1 dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente Vicario, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente anche su formale richiesta di almeno 4 componenti del Consiglio stesso e/o di almeno il 10% dei Soci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, i Soci che intendano trattare argomenti di interesse comune o formulare specifiche proposte, quali i Soci referenti delle Sedi staccate, o che possiedano particolari competenze, esperienze o capacità in ordine agli argomenti in discussione. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Di ciascuna riunione, a cura del Segretario, viene redatta una sintesi che viene trascritta su apposito registro. Detto documento viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente e letto ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, al più tardi nella riunione successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce.

La sintesi di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere affissa nella bacheca posta in luogo visibile nei locali dell'Associazione, nonché pubblicata sul sito web dell'Associazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. La diffusione deve avvenire nei tempi tecnici necessari.

Art. 18 - Il Presidente, i Vice Presidenti

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi alla stessa. Coordina le attività degli Organi Statutari, con esclusione di quelle dell'Organo di Controllo che ha autonomia propria; cura l'attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Con propria delibera può attribuire compiti specifici ai Vice Presidenti.

Assume tutte le opportune e necessarie iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione ed a promuoverne la crescita e lo sviluppo, anche delegando specifiche attribuzioni ai dipendenti dell'Associazione. Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione. In sua assenza e/o impedimento viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, le loro funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni. In particolare cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri sociali, dei verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio

di Amministrazione. Il Segretario svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile. Può esprimere il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei Soci che comportino esborsi da parte dell'Associazione.

Il Tesoriere in particolare provvede:

- all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- alla compilazione del bilancio consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio di Amministrazione, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni;
- redige la relazione finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo illustrandola ai competenti organi collegiali;
- alla gestione di un fondo per le spese minute, nella misura definita dal Consiglio di Amministrazione, destinato ai pagamenti per contanti di spese di modesta entità.

Per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Presidente, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di Soci, di dipendenti, di collaboratori esterni e di terzi retribuiti. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Il Presidente della Commissione Didattica

Il Presidente della Commissione Didattica coordina l'attività culturale e didattica della Sede locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei docenti e dei soci.

Art. 22 - L'Organo di Controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000,00** euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **220.000,00** euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5** unità

la nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra i Soci esperti in materia amministrativo-contabile.

In caso di indisponibilità dei Soci a ricoprire tali cariche, l'Assemblea nomina degli esperti estranei all'Associazione, secondo i requisiti professionali di cui all'art. 2397,

comma secondo, del Codice Civile e seguenti, fissando contestualmente il compenso annuo ad essi spettante. I membri effettivi nominano il loro Presidente.

L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzative o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 anni e i relativi membri possono essere rieletti. Hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo-contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

L'Organo di Controllo esercita il suo mandato in conformità al disposto di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché quanto previsto in materia di volontariato dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Di ciascuna delle verifiche fatte agli atti dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e posto nel "Libro verbali dell'Organo di Controllo". Questi vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto correttamente come da prescrizioni normative.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCI

Art. 23 - Risorse economiche

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- le quote associative periodiche;
- i contributi e i rimborsi;
- le donazioni e i lasciti.

Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi i beni di proprietà dei Soci o di terzi, concessi

all'Associazione in comodato d'uso. Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Donazioni e Lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea Ordinaria che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art. 26 - Contributi e Rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute da membri dell'Associazione per le attività sociali svolte sono riconosciute dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 27 - Gestione dei Fondi

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso Istituti di Credito con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o, in loro assenza, del Vice Presidente e del Segretario.

I pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo di assegni di c/c, salvo che per le spese minute di cui al precedente articolo 25. E' inoltre possibile realizzare acquisti o pagamenti attraverso bonifici, anche online.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Bilancio

L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1 luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla presentazione del Bilancio, consuntivo e preventivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sociale viene redatto dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS e approvato dall'Assemblea.

L'associazione non può distribuire neppure in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei dieci giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive assemblee, a disposizione dei Soci che intendano prenderne visione, e pubblicati sul sito web.

Art. 29 - Libri sociali

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione, attraverso i relativi incarichi, tiene aggiornati i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio di Amministrazione;
- Registro dei volontari;
- Libro verbali dell'Organo di Controllo

TITOLO V

RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività con finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 31 - Convenzioni e Protocolli d'intesa

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici e privati sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e stipulate dal Presidente che decide sulle modalità di attuazione. I rapporti che comportano impegni di spesa devono essere regolamentati con appositi protocolli d'intesa e le relative scritture contabili devono riferirsi a quei specifici capitoli di spesa.

Art. 32 - Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse e al perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti numerici, ovvero non superiori al 50% dei Soci Volontari o al 5% del numero di Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati anche in conformità al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Art. 33 - La responsabilità

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi sociali per le responsabilità civili derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni nell'interesse dell'Associazione.

Nel caso di Associazione non riconosciuta, per le obbligazioni contratte, rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà comunque avvalersi, previa specifica delibera assembleare, della possibilità di cambiare la sua attuale natura giuridica, ovvero quale associazione non riconosciuta, per ottenere quella di associazione riconosciuta, acquisendo la personalità giuridica. Tale acquisizione consentirebbe ai membri del Consiglio di Amministrazione di tenere separate verso terzi, nello svolgimento delle attività sociali, le responsabilità civili proprie da quelle dell'Associazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

TITOLO VI

MODIFICA STATUTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato nei termini previsti dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Nel caso ciò si rendesse necessario, si dovrà convocare e costituire idonea Assemblea Straordinaria dei Soci ed approvare le modifiche come da art. 15 del presente Statuto.

Art. 35 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le maggioranze per essa previste dall'art. 15.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti con esclusione degli astenuti

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 37 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica in particolare la normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni), che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, nonché alle vigenti norme di legge.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.